



N.protocollo: 03/2010

11 gennaio 2010

Oggetto: RIAPERTURA DELLO SCUDO FISCALE


Il Decreto Milleproroghe - D.L. n.194/09 - interviene sulla disciplina dello Scudo fiscale con due provvedimenti:

uno, generalizzato,	un secondo, mirato ai lavoratori dipendenti,
▼	▼
che implica la proroga fino al 30 aprile 2010 per eseguire le operazioni di emersione;	che estende il termine per concludere lo speciale ravvedimento operoso previsto, per questi soggetti, dalla C.M. n.48/E/09.

La proroga generalizzata dello Scudo fiscale

Il Decreto Milleproroghe consente di accedere allo Scudo fiscale fino al 30 aprile 2010, ampliando così il termine, previsto precedentemente, del 15 dicembre 2009.

Le modalità di accesso allo scudo in proroga, implicano tuttavia un incremento dell'imposta dovuta. Infatti, per le operazioni eseguite tra il 16 dicembre 2009 e il 28 febbraio 2010 l'aliquota è stabilita nella misura del 6% mentre, per quelle eseguite tra il 1° marzo e il 30 aprile, l'aliquota sale al 7%. Si veda il seguente schema:



Questa proroga non va sovrapposta con l'ipotesi di emersione di attività estere in presenza di cause ostative. In questo caso, infatti, la parte principale della procedura si doveva concludere entro il 15 dicembre 2009, con la presentazione della dichiarazione riservata e il versamento dell'imposta straordinaria con aliquota del 5%. Il contribuente che versa in questa situazione si è visto assegnare dalla C.M. n.52/E/09 un termine massimo di perfezionamento dell'operazione al 31 dicembre 2010. Entro tale data, quindi, deve essere presentata una seconda dichiarazione riservata di chiusura dell'operazione e, qualora il valore dell'attività effettivamente rimpatriata sia superiore all'importo indicato nella prima dichiarazione, questa differenza positiva non è assoggettata a imposizione del 5%, ma va ascritta alla categoria dei redditi da tassare direttamente, con il sistema analitico o forfetario, presso la banca con la quale si è gestita l'operazione.



studio associato zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili



Resterà da vedere se, per coloro che accedono tardivamente alle operazioni di emersione, qualora si trovino a dover gestire delle cause ostantive, il termine per concludere le operazioni resti fermo al 31 dicembre 2010 o debba essere considerato esteso conformemente al diverso termine concesso ai predetti soggetti.

La proroga per i lavoratori dipendenti

Questa speciale proroga era già stata annunciata con un comunicato stampa dello scorso 11 dicembre. I soggetti interessati sono i transfrontalieri e i lavoratori dipendenti all'estero di imprese private, italiane, straniere o multinazionali, fiscalmente residenti nel nostro Paese. La C.M. n.48/E del 17 novembre scorso aveva previsto una possibilità di regolarizzazione delle attività detenute all'estero estremamente semplificata e conveniente: presentazione di una dichiarazione integrativa, relativa al 2008, con compilazione della Sez.II del modulo RW, per indicare la consistenza dei conti correnti detenuti all'estero alla fine dello stesso anno. Il tutto con versamento della sanzione minima di 21 euro.

La proroga resa definitiva dal provvedimento di fine anno fa sì che l'importo della sanzione di €21, normalmente previsto per le dichiarazioni presentate entro il 29 dicembre 2009, resti lo stesso anche se il ravvedimento avviene entro il termine prolungato del 30 aprile 2010.